Tel e fax 089/853114 e-mail: unostudio@alice.it

C.F. PLDLNS70D16E839B – P.IVA 03978660656

CAPO I

OGGETTO, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le opere necessarie all'attuazione dei lavori relativi al "*Recupero funzionale ed adeguamento alle vigenti normative del secondo piano della casa comunale*", in uno con l'espletamento delle prestazioni e delle attività connesse alle pratiche amministrative per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro occorra per la realizzazione delle opere in appalto. Le indicazioni del presente capitolato, le tavole grafiche, le relazioni di progetto, il computo metrico e l'elenco prezzi forniscono la consistenza quantitativa, qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2

AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo lordo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto e comprensivi degli oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo, ammontano a **€ 152.533,76 (euro centocinquantaduecinquecentotrentatremila/76)** di cui €. 149.542,92 soggetti a ribasso d'asta e €. 2.990,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La categoria prevalente delle opere descritte è la OG 1 – Edifici civili e industriali di cui all'allegato A) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall' offerta aggiudicataria.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto allegati al contratto e sommariamente possono riassumersi in:

- demolizione e svellimenti;
- taglio a sezione obbligata;
- realizzazione tramezzature;
- finiture quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, pitturazioni, controsoffitti ed infissi interni;
- impianti idrico sanitario e rete fognaria;
- impianto elettrico;
- impianti speciali di sicurezza, di telefonia e di informatizzazione;
- fornitura e posa in opera corpi illuminanti

- impianto di condizionamento.

L'impresa potrà e dovrà prendere visione del progetto per la formulazione dell'offerta. L'impresa, tuttavia, nel formulare l'offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, la disponibilità delle discariche autorizzate, le vie di accesso esistenti e sui siti in cui intervenire nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta.

Le discariche potranno, all'occorrenza, essere indicate dall'Amministrazione.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico dell'impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie all'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra delle opere in appalto.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente Capitolato devono essere, inoltre, rispettate tutte le Norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive (in quanto regolamentari) dell'Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione ed esecuzione di qualsiasi opera.

Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti con le norme stesse.

Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell'Appaltatore comunque compensati nell'importo di aggiudicazione e di contratto. Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche allegate, incluse le descrizioni di relazioni e dell'elenco prezzi, nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono in ogni caso comprese nell'oggetto dell'appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati, in quantità e qualità tale da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili.

Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali.

CAPO Il

CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da realizzare, riservandosi l'Amministrazione piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che riterrà di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, di sopprimere alcune opere o di aggiungerne altre non previste, senza che l'impresa possa rifiutarsi di ottemperarvi; in tal caso, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di soppressione di opere l'impresa non avrà diritto a compensi particolari anche se avesse già provveduto ad approvvigionare i materiali e le attrezzature necessari per la realizzazione delle opere soppresse, con la sola esclusione di materiali ed attrezzature approvvigionati specificatamente per l'esecuzione del contratto e non utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrenti; in tal caso all'impresa sono da rimborsare i corrispondenti oneri (differenza tra prezzo di acquisto e valore di recupero).

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere in tutto o in parte già eseguite. L'ordine di eseguire le variazioni è impartito per iscritto dal responsabile del procedimento e comporta per l'impresa l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni e le soppressioni non dipendono da fatto o colpa dell'impresa, ad essa sarà dovuto, in base agli atti contrattuali, il pagamento delle opere già eseguite e della totale o parziale demolizione; l'Amministrazione sarà tenuta al rilevamento dei materiali approvvigionati prima dell'ordine di

variazione e che non siano altrimenti utilizzabili nei lavori dell'appalto o in lavorazioni abituali o ricorrenti. Se le variazioni dipendono da colpa o responsabilità dell'impresa, ad essa spetterà solo il pagamento delle opere utilizzabili, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzabili.

L'impresa, per contro, non potrà variare né modificare il progetto delle opere appaltate senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del procedimento, il quale avrà il diritto di far demolire a spese dell'impresa le opere eventualmente eseguite in contravvenzione a tale disposizione.

Art. 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), i mezzi di trasporto utilizzabili, l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto e di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto prima dell'offerta di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Capitolato, nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In conseguenza di quanto innanzi, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche straordinaria.

Con la firma del contratto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo a base d'asta l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile d'impresa.

Art. 5

PRESTAZIONI IN ECONOMIA -ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Le prestazioni in economia ed i noleggi possono verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non possono essere riconosciuti e compensati ove non risultino corrispondenti ad un preventivo ordine del Direttore dei Lavori. Per i lavori che il Direttore dei Lavori ritenga opportuno eseguire in economia, l'impresa ha l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine, i mezzi di trasporto ed i noli a caldo richiesti dal Direttore dei Lavori.

Le prestazioni in economia devono essere valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. Sui costi innanzi indicati deve essere applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento) per utile e spese generali dell'impresa, con applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulla maggiorazione relativa all'utile.

a) Valutazione delle prestazioni di mano d'opera: gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi. L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del Direttore dei Lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera devono essere seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

b) Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi: le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia devono essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico dell'impresa sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto. Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o macchine in opera), il prezzo di noleggio di macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro; in tal caso il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile e l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchil1:e. In ogni altra condizione si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende, oltre il nolo della pompa, anche quello del motore, di qualsiasi tipo, e

della relativa fonte di energia (linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, il trasformatore) nonché quello della condotta di sollevamento.

c) Valutazione dei trasporti: il noleggio di autocarri e simili è da corrispondere solo il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. Nei prezzi si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente che, ove occorra, deve essere qualificato. I mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento al percorso utile, escluso cioè il trasporto a vuoto.

d) Valutazione dei materiali: i materiali devono essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei Lavori relative ad operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra non devono essere in alcun caso riconosciuti.

Qualora l'Amministrazione volesse eseguire direttamente le provviste non comprese nel contratto e richiedesse all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, si applicherà la disposizione contenuta dal Capitolato Generale dei LL.PP. con la corresponsione all'Impresa dell'interesse del 5% annuo sulle somme anticipate.

Art. 6
INTERFERENZE CON LAVORI NON COMPRESI NELL' APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere, e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 7
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato e per quanto non in contrasto con essi il:

a) Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici -Decreto n° 145 del 19 aprile 2000, in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale";

b) D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici il febbraio 1994, n° 109 e s.m.i. sostituita dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/06).

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, ove lo ritenga necessario al fine di meglio garantire la sicurezza in cantiere, l'impresa potrà presentare proposte integrative del Piano di sicurezza oppure apposito piano operativo circa l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio, che costituirà parte integrante del contratto di appalto senza poter tuttavia avanzare, in base al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, alcun diritto o pretesa per eventuali richieste ai fini della modifica o dell'integrazione dei prezzi pattuiti. Per quanto non previsto nel contratto di affidamento, nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale di Appalto si farà riferimento alle norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP.

Art. 8

ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI IN CASO DI DISCORDANZE

Resta espressamente stabilito che, in caso di discordanze tra i diversi atti contrattuali ai fini interpretativi delle norme ivi previste, si attribuirà prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine decrescente:

1. Contratto di Affidamento;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. elenco dei prezzi unitari;
4. relazioni di progetto;
5. elaborati grafici.

Art. 9

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) **Ordine da tenersi nell'avanzamento dei lavori:** l'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti. Tuttavia l'Amministrazione ha il diritto di prescrivere, anche in corso d'opera, l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'impresa possa rifiutar"si ed avanzare pretese di particolari compensi.

b) **Autorizzazione del responsabile del procedimento all'esecuzione delle opere:** nel corso

dell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà provvedere con la necessaria tempestività, per ciascuna opera, alla verifica delle indicazioni degli elaborati del progetto allegato al contratto integrandoli, ove occorra, con i necessari disegni ed elaborati di dettaglio. In particolare, l'impresa provvederà ad effettuare la verifica dei calcoli statici e geotecnici relativi alle strutture da eseguire, sottoscrivendo i relativi elaborati in segno di assunzione di responsabilità. In termini generali, resta stabilito che l'impresa procederà alla realizzazione delle singole opere oggetto dell'affidamento soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto dal responsabile del procedimento l'autorizzazione all'esecuzione sulla base degli elaborati di contratto ovvero, ove necessario, degli elaborati di dett8glio trasmessi dall'impresa.

c) **Lavori eseguiti ad iniziativa dell'impresa:** qualora l'impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'impresa non avrà diritto ad al cuno aumento dei prezzi contrattuali né comunque ad alcun compenso quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione; i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e della qualità previste in contratto.

d) **Ordini dell'Amministrazione e della Direzione Lavori**: tutti gli ordini dell'Amministrazione e della Direzione Lavori dovranno risultare esclusivamente da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali.

Art. 10
NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ACCETTAZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI

a) **Norme per l'esecuzione delle opere:** nell'esecuzione delle opere l'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed è altresì obbligata ad osservare ed a fare osservare dal personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, con specifico riferimento a quanto previsto nell'allegato "Piano di sicurezza e coordinamento" ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008. L'impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui al precedente comma, anche se tali inadempienze derivino da carenze del progetto o di ogni altro elaborato approvato dall'Amministrazione. Ad impianti

ultimati l'impresa dovrà promuovere le visite dei funzionari dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro per la verifica e la certificazione del rispetto delle norme antinfortunistiche e di ogni altra norma sulla sicurezza del lavoro. I certificati dovranno essere trasmessi all'Amministrazione; se all'atto del collaudo delle opere la certificazione non sarà stata rilasciata, tale obbligo si intenderà egualmente assolto qualora l'impresa documenti di avere tempestivamente avanzato completa ed idonea domanda. Nell'installazione delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche e nel corso delle prove di funzionamento, l'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dai Vigili del Fuoco, dall'ISPESL, dall'ASL e da ogni altro Ente che istituzionalmente ha il potere di dettare norme e di esercitare controlli sulle opere dell'appalto.

b) **Accettazione delle apparecchiature e dei materiali**: ai fini della verifica della rispondenza delle apparecchiature e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, al disciplinare di fornitura ed alle altre condizioni contrattuali, al Direttore dei Lavori è riservata la facoltà di esegUire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie; ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione di collaudo intenda eventualmente eseguire, anche in corso d'opera, per il rilascio del certificato di collaudo provvisorio. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà del Direttore dei Lavori, l'impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, provvedendo alla relativa spedizione in cantiere solo ad esito positivo delle prove di accettazione in fabbrica ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinunzia alle prove. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse.

Art. 11
NORME PER L'ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ETC

L'impresa provvederà tempestivamente, in nome e per conto dell'Amministrazione, all'espletamento delle prestazioni e delle attività connesse all'acquisizione di eventuali permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione

e l'esercizio delle opere.

Resta a carico dell'Amministrazione la liquidazione di tasse, diritti, canoni, oneri di concessione per l'acquisizione dei predetti permessi, autorizzazioni, nulla-osta etc. mentre ricadono a carico dell'impresa i depositi cauzionali eventualmente richiesti dagli Enti concedenti.

L'impresa provvederà ad "anticipare le somme poste a carico dell'Amministrazione e ad effettuarne direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione del responsabile del procedimento. Il rimborso delle somme anticipate sarà effettuato con le modalità e nei termini fissati al successivo arto 27. Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento di permessi, autorizzazioni etc. Alle occupazioni d'urgenza delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori provvederà l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 della legge 2349/1865. L'impresa, nel caso in cui ritenga opportuno disporre di ulteriori aree oltre quelle strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, provvederà all'occupazione in nome proprio ed a proprie cura e spese in via bonaria ovvero potrà richiedere all'Amministrazione, cui è riservata la facoltà di insindacabile decisione in merito, di attivare la procedura di occupazione temporanea di cui all'art. 64 della legge n. 2359/1865; ove detta procedura sia attivata, i relativi costi d'indennizzo fanno esclusivo carico all'impresa.

Art. 12
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/06 dovrà essere prestata sia cauzione provvisoria che definitiva con le modalità prescritte nella richiamata legge.

Dovrà essere stipulata polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione di collaudo (art. 129 del D. Lgs. n. 163/06). Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13
SUB-APPALTI

L'Amministrazione potrà concedere l'autorizzazione a subappaltare i lavori di cui al presente Capitolato nel rispetto di quanto disposto all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 ed all'art. 141 del

Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99. Non sono comunque considerati subappalti i noli a freddo e le commesse eventualmente affidate dall'impresa per l'approvvigionamento di materiali e di apparecchiature. Ai fini di eventuali subappalti, l'impresa è tenuta a preselezionare sin dalla fase di gara ditte o soggetti che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle maestranze e dei dipendenti, i vigenti contratti collettivi di lavoro. In caso di affidamento in subappalto, resta sempre integra la responsabilità dell'impresa che continua a rispondere pienamente e direttamente, nei confronti dell'Amministrazione, della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni contrattuali.

Art. 14
OSSERVANZA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Capitolato, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 nonché nel Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 163/06.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto menzionato, e, in modo particolare:

- Facoltà dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di procedere all'esecuzione d'Ufficio, prescindendo dalle formalità prescritte nel D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori.
- Facoltà dell' Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell' Appaltatore.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell' Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, in caso previsti, e responsabilità dell' Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Facoltà dell' Amministrazione di ordinare all' Appaltatore di procedere alla esecuzione delle opere anche con lavoro notturno e nei giorni festivi.

L'Impresa si impegna inoltre:

a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni,

legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974 n. 247, legge 28.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1, legge n. 350 del 29.03.1980;

b) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

c) Non si darà luogo all'emissione di nessun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazioni sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola non gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

d) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

e) all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.

L'Osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 15

DIREZIONE TECNICA E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico con qualifica almeno di geometra, iscritto al relativo albo o collegio professionale da almeno 5 anni ed in possesso di specifica pregressa esperienza in lavori similari. Il predetto tecnico rappresenterà l'impresa con ampio mandato presso l'Amministrazione. Qualora entro dieci giorni dalla consegna dei lavori l'impresa non

avrà provveduto alla predetta nomina ed alla relativa notifica al responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori, sarà applicata la penale di € 125,00 (centoventicinque) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa. In corso d'opera il Direttore dei Lavori potrà motivatamente chiedere la sostituzione del tecnico nominato dall'impresa senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni né avanzare pretese di alcun genere. L'impresa ha altresì l'obbligo di farsi rappresentare permanentemente in cantiere da un incaricato con formale procura per ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione del Direttore dei Lavori e del responsabile del procedimento, firmare il giornale dei lavori ed eventuali liste in economia nonché svolgere ogni ulteriore attività inerente ai rapporti con la Direzione lavori. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la sostituzione del citato incaricato, anche senza espressa indicazione dei relativi motivi e senza alcun onere economico.

Art. 16
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre agli oneri di Capitolato Generale d'Appalto e di Capitolato Speciale riportati nei precedenti articoli, sono a carico dell'impresa i seguenti ulteriori oneri che si intendono compensati con la corresponsione dell'importo di contratto:

1. Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera, impiegando prevalentemente mano d'opera locale.
2. Fornire al Direttore dei Lavori, entro i termini prefissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
3. Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie ed alle altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se l'impresa non abbia presentato le polizze di assicurazione sugli infortuni nonché la documentazione atte stante la regolarità degli adempimenti con gli Istituti assicurativi.
4. Corrispondere le paghe operaie e le conseguenti indennità di contingenza, gli assegni familiari e le indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro; in caso di eventuale ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, a

cura del responsabile del procedimento è attivata la procedura prevista all'art. 13 del Capitolato Generale di Appalto. L'impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte di eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

5. Provvedere alle spese per l'illuminazione ed ai supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.

6. Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di aria compressa, attrezzi di perforazione meccanica etc.

7. Provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove di tenuta delle condotte e dei manufatti in genere.

8. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali il Direttore dei Lavori intenda assoggettare i materiali impiegati o da impiegare nonché alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni, l'invio a laboratori ufficiali ed il pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi, provvedere alla confezione di provini in apposite forme metalliche approvate dal Direttore dei Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito ai laboratori di prova indicati dal Direttore dei Lavori. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno inoltre a carico dell'Impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi etc., oltre alle prove di accettazione in fabbrica e a quelle di funzionamento in opera di macchinari, apparecchiature etc. Saranno infine a carico dell'impresa le prove di funzionamento nonché tutte le altre prove che il Direttore dei Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

9. Fornire al Direttore dei Lavori specifica documentazione comprovante il rispetto delle vigenti norme in materia di approvvigionamento di materiali da cave nonché di smaltimento dei materiali di risulta.

10. Conservare le vie ed i passaggi, anche privati, interessati dall'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisionali; dovranno in ogni caso essere garantiti il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità ed evitando danni a persone ed a cose. Resta in particolare stabilito

che i lavori in appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico nonché linee ferroviarie, l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori, restando a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione mentre alle spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi nonché alle spese per depositi cauzionali all'uopo eventualmente richiesti verrà provveduto direttamente dall'impresa. L'impresa è tenuta al risarcimento dei danni di ogni genere ed al pagamento delle indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.

11. Provvedere a tutti i permessi e licenze necessari nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.

12. Provvedere alla conservazione ed alla custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuato nei magazzini e nei depositi all'uopo indicati dal Direttore dei Lavori.

13. Provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri, agli apparecchi. di peso e di misura dei materiali nonché agli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.

14. Installare idonee recinzioni e segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, secondo quanto necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con osservanza delle norme vigenti. L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.

15. Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo provvisorio, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere e contabilità dei lavori nonché macchine per scrivere, personal computer, fotocopiatrice, fax a carta comune e calcolatrici.

16. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio, delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale per la costruzione, la riparazione, il restauro e la demolizione dei manufatti nonché per

la sicurezza dei manufatti circostanti e del lavoro.

17. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entità, all'uopo necessarie per deviare i deflussi superficiali ai fini della protezione di scavi, murature ed altre opere di progetto nonché per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.

18. Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discarica dei materiali espurgati da canali, fogne corsetti, caditoie stradali etc. realizzati nell'ambito dell'appalto, anche se il formarsi di depositi ed interrimenti sia dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili all'impresa.

19. Predisporre le opere provvisionali all'uopo necessarie per mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, il regolare deflusso delle acque, anche di piena, in canali, fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi nonché le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco le zone di intervento anche mediante pompaggio ed esaurimento dell'acqua a seguito di eventi di forza maggiore.

20. Provvedere ad assicurare e sostenere, con opere provvisionali di ogni tipo ed Importanza all'uopo necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto, le canalizzazioni di ogni sotto servizio pubblico o privato ogni qualvolta necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

21. Ristabilire e reintegrare nello stato pristino quelle parti di opere demolite o comunque alterate in dipendenza di saggi e/o esplorazioni effettuati su disposizione del Direttore dei Lavori ovvero della Commissione di collaudo.

22. Disporre la guardiania notturna e diurna dei cantieri di lavoro, curando il buon ordine e la,disciplina dei medesimi.

23. Provvedere ai tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere nonché al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.

24. Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.

25. Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie a colori delle opere eseguite, nel numero richiesto dal Direttore dei Lavori e nel formato 18 x 24 cm, con relative annotazioni sul tergo circa data e denominazione dell'opera, da allegare a corredo di ciascun S.A.L. emesso in corso d'opera. A lavori ultimati l'impresa, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, dovrà fornire apposita raccolta fotografica a colori illustrativa degli aspetti fondamentali delle opere eseguite.

26. Provvedere alla conservazione ed alla custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.

27. Mettere a disposizione dell'ufficio di Direzione Lavori, fino al collaudo provvisorio ed in zona adiacente all'area di cantiere, locali in muratura di superficie coperta non inferiore a 30 m2 opportunamente arredati, attrezzati e forniti di impianto di riscaldamento e di condizionamento.
28. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei Lavori, agenti, capi cantieri ed operai che non siano di gradimento dell'Amministrazione.
29. Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale annotare nomi, qualifiche e firme dei visitatori ammessi in cantiere, con relativa annotazione della data e degli orari di ingresso/uscita.
30. Provvedere, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/06, a stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
31. Provvedere, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, all'eventuale reperimento ed al trasporto dell'energia elettrica occorrente per l'esecuzione dei lavori, sollevando l'Amministrazione da ogni onere in merito. Potrà essere concesso all'impresa di usufruire di linee elettriche eventualmente di proprietà dell'Amministrazione, alle condizioni all'uopo stabilite ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.
32. Provvedere a prendere in consegna le aree ed i cespiti interessati dall'esecuzione dei lavori, dall'immissione in possesso fino alla data di conclusione della procedura di occupazione, temporanea o definitiva. Per tutto il periodo innanzi specificato, l'impresa sarà pertanto unica responsabile di ogni danno da chiunque arrecato alle aree ed ai cespiti di cui sopra.
33. Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, al fine di consentire il collaudo delle opere eseguite, i mezzi di trasporto necessari al raggiungimento dei luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono a carico dell'impresa in quanto il prezzo stabilito nel contratto è comprensivo delle spese corrispondenti. Quando l'impresa non adempia ai predetti obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardato adempimento dell'impresa, i pagamenti saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rivarrà della spesa sostenuta all'atto della liquidazione della successiva rata di acconto, previa applicazione di apposita penale del 10% dell'importo dei pagamenti stessi.

Il prezzo di contratto comprende e compensa le prestazioni e le attività e gli oneri che l'impresa sosterrà per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla-o sta e quant'altro necessario alla realizzazione delle opere.

Art. 17
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa è responsabile della perfetta realizzazione delle opere nel loro complesso ed in ogni loro parte. L'impresa dovrà demolire e ricostruire ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risultassero rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nei Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati.

È obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori, di propria iniziativa ed a proprie spese, i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e del personale addetto e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite ed ai beni di proprietà aliena. Rimane pertanto stabilito che esclusivamente e direttamente sull'impresa ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi nel corso dei lavori, per qualsiasi causa o in dipendenza di essi, alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle cose.

Da tale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto dall'Amministrazione all'ufficio di Direzione dei Lavori i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99.

L'impresa è inoltre responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni di opere o da occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite alla installazione dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, e si obbliga a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione da qualunque richiesta, azione o molestia che possa derivare da terzi. A tale riguardo l'impresa dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabi1ità Civile Terzi per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'impresa non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, l'accettazione dei calcoli delle strutture in c.a., la presenza in cantiere del personale di direzione e di sorveglianza nonché l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

Art. 18
TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI

L'impresa si impegna a fornire e ad installare, a propria cura e spese, per ogni area di intervento, entro il termine di 10 giorni dalla consegna dei lavori ed in luoghi da concordare con il Direttore Lavori, n. 1 tabella delle dimensioni almeno di 1.50 x 0.70 m con riportato il disegno degli interventi progettuali a farsi. In caso di ritardato adempimento, sarà applicata in contabilità la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

Art. 19
CONDUZIONE DEI LAVORI E PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati allegati al progetto esecutivo, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Si richiama l'obbligo per l'Impresa, ai sensi del comma 7 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06, di mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs. n. 163/06.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorità, aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le Imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro -Sede di Salerno;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Sede Provinciale di Salerno;
- lstituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -Sede Provinciale Salerno;
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Salerno.

Le imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

Art. 20
CONSEGNA DEI LAVORI
TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) **giorni dalla data di stipula del contratto**. Ove ricorrano motivi di urgenza, a cura del responsabile del procedimento può essere autorizzata la consegna dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso; in tal caso l'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta e procedere all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni previsti nel programma di avanzamento dei lavori. Le operazioni di consegna dei lavori devono svolgersi in conformità a quanto disposto dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa e, anche in via di urgenza, si intende riferita a tutti i lavori, fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre consegne parziali in caso di documentata temporanea indisponibilità delle aree di intervento. Il termine utile per il compimento dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna o, in caso di,consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.
Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) **giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna** di cui all’articolo precedente.
Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale fissato, a cura del Direttore dei Lavori sarà applicata, in sede di redazione dello stato finale, una penale dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, la penale non potrà essere superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, salvo il riconoscimento dei maggiori danni dell'Amministrazione e delle maggiori spese di assistenza e sorveglianza del Direttore dei Lavori.
Qualora in contratto l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

Art. 21
PROGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

L'impresa ha l'obbligo di fornire al Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dalla consegna, il programma di avanzamento dei lavori con relativa indicazione, per ciascuna delle opere elencate al precedente art. 2, del previsto periodo di realizzazione articolato in intervalli quindicinali.

In caso di ritardato adempimento, sarà applicata in contabilità la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di accettare il programma *proposto* ovvero di richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie, a proprio giudizio, per il regolare andamento dei lavori e per il graduale e sollecito sviluppo nonché per il coordinamento con altri interventi, in atto o previsti, connessi con le opere appaltate.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'impresa dovrà immediatamente farvi *fronte* di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell' Amministrazione di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Art. 22
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

Qualora in corso d'opera si determinino situazioni e/o condizioni previste agli artt. 118 e 119 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, il responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori provvedono ad attivare le procedure ai fini delle determinazioni dell'Amministrazione circa la risoluzione del contratto di appalto (rispettivamente: "per reati accertati" o "per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo").

In caso di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento da comunicazione all'impresa dell'intervenuta determinazione dell'Amministrazione e dispone la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ai fini della relativa presa in consegna da parte del Direttore dei Lavori.

Ai fini del completamento dell'appalto, l'Amministrazione provvede ad esperire apposita procedura di gara oppure, in presenza di apposita clausola nel bando di gara, ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 138 del D. Lgs. n. 163/06, ponendo la maggiore spesa a carico dell'impresa inadempiente in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto.

Art. 23

PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

Ai sensi della legge 28.05.1997 n. 140 non ê prevista la corresponsione di alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.

L'Impresa dichiara pertanto espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell' offerta economica.

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto**, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito al lordo del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di **€. 50.000,00** (euro cinquantamila/00). Le rate di acconto saranno corrisposte al netto dello 0,5% per trattenute di garanzia per gli adempimenti salariali ed assicurativi. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo. I compensi a corpo, e così pure i costi della sicurezza, verranno pagati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori. In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato Generale e nell'art. 48 del Regolamento Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 12.01.1974 n. 8 e successive modifiche. Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale dei LL.PP., esclusa ogni altra indennità e compenso. L'interesse annuo che verrà riconosciuto all'Impresa per somme anticipate di cui all'art. 28 del Capitolato Generale Ministero LL.PP., resta stabilito nel 5 % (cinque per cento). I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Impresa. Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Art. 24

CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori verrà compilato, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 554/99, **entro sessanta giorni** a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori. Salva la facoltà dell'Amministrazione di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere verrà

iniziato entro il secondo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere concluso entro tre mesi dall'inizio delle operazioni di collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, l' Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 25
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI -PROROGHE

Qualora circostanze speciali, ed in ogni caso non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, ne disporrà la sospensione e, non appena siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.

Dette condizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con l'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, per specifiche circostanze inerenti la generale esigenza di migliore realizzazione dell'opera, compresi pertanto i tempi necessari all'elaborazione ed approvazione di eventuali perizie di variante, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzate pretese risarcitorie o indennizzi per fatti comunque, connessi alla sospensione dei lavori, qualunque sia la sua durata.

Qualora detta sospensione avesse durata superiore a quanto previsto dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999, l'Appaltatore potrà richiedere esclusivamente lo scioglimento del contratto senza indennità, compenso o indennizzo alcuno. Nel solo caso in cui l'Amministrazione si opponesse allo scioglimento del contratto, l' Appaltatore avrà diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP. sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità. Sono però a carico esclusivo

dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acqua meteoriche o sotterranee di qualunque intensità.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall' Amministrazione.

Art. 27
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal vigente contratto collettivo o, in mancanza, risultante da accordi locali. Al di fuori del normale orario di lavoro come pure nei giorni festivi, l'impresa non potrà a proprio arbitrio far eseguire lavori senza preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto. Se il Direttore dei Lavori autorizza il prolungamento dell'orario a richiesta dell'impresa, questa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennità; se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento impartisce apposita disposizione per iscritto con obbligo dell'impresa ad uniformarvisi, fatto salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

Art. 28

GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle singole ditte costruttrici o fornitrici di macchinari, apparecchiature, attrezzature, manufatti e materiali vari impiegati, l'impresa si rende formalmente garante delle opere costruite, per la durata di 10 (dieci) anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo i più lunghi periodi previsti dal Codice Civile. Conseguentemente l'impresa assume l'obbligo di effettuare, durante i periodi di garanzia, a proprie cure e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione rientrante nella garanzia stessa. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere o attribuibili alla azione dei terzi.

Resta espressamente pattuito che l'Amministrazione, in tutti i casi in cui l'impresa ometta prestazioni ed attività derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 29

RINVENIMENTI

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 del Capitolato Generale di Appalto, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore e di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, l'impresa dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione all'Amministrazione ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la relativa custodia e conservazione. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese all'uopo sostenute ed i lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori, nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele all'uopo impartite. Fatta eccezione per i diritti dello Stato a termini di legge, gli oggetti di cui innanzi restano di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. In caso di rinvenimento di resti umani, l'impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti Autorità e a darne comunicazione al Direttore dei Lavori; espletati gli accertamenti del caso ed acquisiti i nulla-osta necessari, si provvederà alla raccolta di detti resti umani ed alloro trasporto al cimitero.

Art. 30

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione sia che l'impresa vi ricorra di propria iniziativa (sempre con il consenso del Direttore dei Lavori), l'impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego, l'Amministrazione sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

Art. 31

LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, le lavorazioni e le somministrazioni su fatture devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori. A prestazioni espletate, il Direttore dei Lavori provvede ad accertare la corrispondenza delle fatture ai preventivi accettati ed allo stato di fatto, apportando all'uopo eventuali correzioni. Gli importi rimborsati all'impresa sono inscritti nel registro di contabilità soltanto ad avvenuta quietanza delle rispettive fatture.

Art. 32

DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In conseguenza il prezzo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende, senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l’utile di impresa.

Art. 33

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Ai sensi del comma 2, art. 133 del D. Lgs. n. 163/06 non è ammesso procedere alla revisione prezzi.

Art. 34
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'impresa non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, il responsabile del procedimento dispone l'emissione di apposito ordine di servizio con formale diffida affinché l'impresa provveda entro apposito termine perentorio. Scaduto Infruttuosamente il predetto termine, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali, dandone contestuale comunicazione all'impresa in uno con specifiche indicazioni circa qualità, quantità, prezzo e termini di consegna. In tal caso i materiali saranno contabilizzati a debito dell'impresa al prezzo di costo a piè d'opera maggiorato del 5% per spese generali dell'Amministrazione, pur precisando che i lavori finiti continueranno ad essere contabilizzati alle condizioni di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'impresa è obbligata a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Amministrazione e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'impresa stessa che in tal caso rimarrà proprietaria del materiale residuo.

Art. 35
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/06, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie possono essere deferite ad arbitri disciplinati dagli artt. 241 e 243 del D. Lgs. 163/06.

Art. 36
TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto sono a totale carico dell'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99. Sono altresì a carico dell'impresa le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori sino al collaudo provvisorio. I lavori in appalto sono soggetti ad IV A e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.